

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.



Ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers)

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),
ordina:*

I

L'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001¹ concernente l'ordinanza sul personale federale è modificata come segue:

Art. 42 cpv. 4–6

⁴ I viaggi in aereo possono essere autorizzati se la loro durata è inferiore a quella del viaggio in treno e se:

- a. la durata del viaggio in treno è di almeno 6 ore; oppure
- b. la durata del viaggio in treno è inferiore a 6 ore, ma con il treno si renderebbero necessari uno o più pernottamenti supplementari.

⁵ D'intesa con l'UFPER, la Centrale viaggi della Confederazione (CVC) stabilisce la durata determinante dei viaggi di servizio in treno con partenza da Berna verso le maggiori destinazioni europee. L'UFPER pubblica la relativa lista sulla sua pagina Intranet.

⁶ In casi giustificati il servizio competente può autorizzare un viaggio in aereo al posto di un viaggio in treno. A tale scopo, tiene conto della conciliabilità tra famiglia e lavoro, di eventuali pregiudizi alla salute di chi viaggia o delle esigenze aziendali.

Art. 47 **Viaggi in aereo** (art. 72 cpv. 2 lett. a e b OPers)

¹ I viaggi in aereo sono effettuati in linea di principio mediante il pacchetto più vantaggioso in classe «Economy» di una compagnia aerea IATA.

² In casi giustificati il servizio competente può autorizzare un volo in classe «Business» anziché in classe «Economy» (pacchetto più vantaggioso in classe «Business»)

¹ **RS 172.220.111.31**

di una compagnia aerea IATA). Si è in presenza di un caso giustificato in particolare se:

- a. la durata del viaggio è di almeno 9 ore con volo diretto (dal decollo fino all'atterraggio alla destinazione finale) o di almeno 11 ore con un volo che prevede uno o più scali (comprese al massimo 2 ore per il cambio); oppure
- b. vi sono motivi legati alla conciliabilità tra famiglia e lavoro, a eventuali pregiudizi alla salute di chi viaggia o a esigenze aziendali.

³ Il capoverso 1, il capoverso 2 lettera a e l'articolo 42 capoverso 4 non sono applicabili per le persone autorizzate secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b dell'ordinanza del 24 giugno 2009² sul Servizio di trasporto aereo della Confederazione (O-STAC), se esse possono ricorrere a prestazioni secondo l'O-STAC per evitare voli a vuoto.

⁴ Con l'approvazione del servizio competente, gli impiegati possono far prenotare i viaggi in aereo dalla CVC anche presso una compagnia aerea non IATA. A questo proposito, le compagnie aeree³ che figurano sulla lista nera delle compagnie aeree bandite dall'UE possono essere prese in considerazione soltanto se la destinazione del viaggio non è raggiungibile con un'altra compagnia.

⁵ Se il pacchetto scelto dall'impiegato è vincolato alla condizione di un soggiorno di uno o più giorni nel luogo di destinazione (pacchetto speciale) e tali giorni non sono considerati come tempo di lavoro, si possono rimborsare all'impiegato le spese di pernottamento del primo giorno di libero nel luogo di destinazione. Le spese totali per il volo e il pernottamento non devono superare quelle del pacchetto proposto dalla CVC.

⁶ Per ragioni di sicurezza o per insufficiente copertura assicurativa la CVC può rifiutare il pacchetto speciale proposto dall'impiegato.

⁷ Gli impiegati possono utilizzare le miglia accumulate con i viaggi di servizio in aereo unicamente per altri viaggi di servizio. Tengono un elenco scritto delle miglia accumulate e utilizzate nell'ambito di viaggi di servizio e lo presentano, su richiesta, ai loro superiori.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

² **RS 172.010.331**

³ La versione attuale della lista può essere consultata sul sito Internet dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (www.ufac.admin.ch > Servizi > Compagnie aeree con divieto di atterraggio in Svizzera).

...

Dipartimento federale delle finanze

Ueli Maurer